



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

12 OTTOBRE 2012

Area Finanza, Programmazione e Controllo  
Servizio Sportello Rapporti Strutture

Decreto Legge 6/7/2012 n. 95 (G.U. 6/7/2012 n. 141)  
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135  
( G.U. 14/8/2012 n. 189)

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica  
con invarianza dei servizi ai cittadini"  
(cosiddetto "Spending review 2")



Il programma di analisi e valutazione della spesa, avviato in via sperimentale in base alle disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), è divenuto permanente con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).



I meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica sono stati in seguito potenziati ad opera della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che ha previsto **l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa** delle amministrazioni centrali - attraverso la costituzione di apposite strutture specializzate – e la sua graduale estensione alle altre amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 39 della legge ha disposto l'avvio di una **collaborazione** del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della **Ragioneria generale** dello Stato - con le **amministrazioni centrali** dello Stato, che ha luogo nell'ambito di appositi **nuclei di analisi e valutazione della spesa**, finalizzata a garantire il supporto per la verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi di finanza pubblica relativi all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni.



**Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123**, nel disciplinare la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile ha dettato specifiche norme per il potenziamento e **la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche** dell'attività di analisi e valutazione della spesa.

Tale attività è attuata mediante l'elaborazione e l'affinamento di **metodologie** per la definizione dei **fabbisogni di spesa**, per la verifica e il monitoraggio **dell'efficacia** delle misure volte al miglioramento della capacità di controllo della stessa, in termini di quantità e di qualità, nonché la formulazione di proposte dirette a migliorare **il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa**.

Per quanto attiene alle **amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali** dello Stato, esse svolgono le attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, nell'ambito della **propria autonomia**, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica.



Il **decreto legge n. 98 del 2011** prevede, a decorrere dall'anno 2012, l'avvio di un **ciclo di *spending review*** mirato alla definizione dei **fabbisogni standard** dei **programmi di spesa** delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di razionalizzare la spesa e superare il criterio della spesa storica.



In data 30 aprile 2012, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e con delega per il Programma di governo ha presentato, in sede di Consiglio dei Ministri, il Rapporto recante **“Elementi per una revisione della spesa pubblica”**. Le procedure di *“spending review”* ivi illustrate sono dirette ad affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni o organizzazioni nelle quali l’offerta di beni e servizi al cittadino si organizza.



Il Rapporto, nella **prima parte**, presenta un'analisi del livello e della struttura della spesa pubblica italiana, in questa parte sono, inoltre, definiti i contenuti e le metodologie della *spending review*, intesa quale necessaria rivisitazione critica della spesa del settore pubblico. In tale quadro, viene quantificato l'importo presumibile della spesa che può essere oggetto di revisione nel breve e lungo termine, la cd. "**spesa aggredibile**", quantificata in circa **295 miliardi di euro**, e sono fornite indicazioni metodologiche sul come procedere - nel breve e nel medio periodo - per effettuare gli interventi di contenimento della spesa pubblica.

La **seconda parte** del Rapporto informa sul lavoro svolto nei tre mesi appena trascorsi, febbraio-aprile 2012, che si è concretizzato nell'avvio di processi di revisione della spesa presso alcuni Ministeri: si tratta, in particolare, del Ministero dell'**Interno**, del Ministero della **Difesa**, del Ministero della **Giustizia**, del Ministero dell'**Istruzione** università e ricerca, del Ministero dei **Trasporti**.



Contestualmente al Rapporto, il 3 maggio 2012 è stata adottata una **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri**, che disciplina l'attività di **revisione della spesa delle Amministrazioni centrali** che dovrà essere realizzata nel **breve periodo**, in particolare nell'arco dei prossimi **7 mesi** (1° giugno – 31 dicembre 2012), al fine di conseguire un obiettivo di riduzione della spesa indicato in un importo pari a **4,2 miliardi per l'anno 2012**.  
A tal fine, la direttiva precisa – elencandoli – i seguenti ambiti materiali su cui dovrà concentrarsi l'attività:

- revisione** dei **programmi** di spesa e dei **trasferimenti**, verificandone l'attualità e l'efficacia ed eliminando le spese non indispensabili e comunque non strettamente correlate alle missioni istituzionali;
- ridimensionamento** delle **strutture dirigenziali** esistenti, anche in conseguenza della riduzione dei programmi di spesa;
- razionalizzazione** delle **attività** e dei **servizi** offerti sul territorio e all'estero, finalizzata all'abbattimento dei costi e alla migliore **distribuzione del personale**, anche attraverso concentrazioni dell'offerta e dei relativi uffici;



- riduzione**, anche mediante accorpamento, degli **enti strumentali** e vigilati e delle **società pubbliche**;
- riduzione** in termini monetari della **spesa** per **acquisto di beni e servizi**, anche mediante l'individuazione di responsabili unici della programmazione della spesa, nonché attraverso una più adeguata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte;
- ricognizione** degli **immobili in uso** alle pubbliche amministrazioni; riduzione della spesa per **locazioni**, assicurando il controllo di gestione dei contratti; definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti;
- ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica** anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni; restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni;
- estensione** alle **società in house** dei **vincoli** vigenti in materia di **consulenza**;
- eliminazione**, salvi i casi eccezionali riferibili per esempio a rapporti con Autorità estere, di **spese di rappresentanza e spese per convegni**;
- proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici per i dipendenti pubblici.



Per l'attività di revisione della spesa delle Amministrazioni centrali, la direttiva prevede che ciascun **Ministro**, con la collaborazione e il supporto del Comitato interministeriale all'uopo istituito, proponga un **progetto** contenente sia interventi di **revisione e riduzione della spesa** atti a generare le economie previste, sia misure di razionalizzazione organizzativa e di risparmio per gli esercizi futuri. I progetti sono stati presentati **entro il 31 maggio 2012**.

Le **proposte** avanzate dal MIUR ai fini del contenimento della spesa di competenza riguardano il Ministero e la scuola (non l'università, né la ricerca).



La spesa pubblica italiana è considerata, nel suo totale, molto elevata per gli *standard* internazionali e la sua struttura presenta profonde anomalie rispetto a quella rilevata in altri paesi.

Sulla base dei dati di contabilità nazionale, la **componente** più **rilevante** della spesa pubblica primaria, considerata al netto degli interessi, risulta essere la **spesa per i consumi pubblici** (intesa quale somma di costo del lavoro e degli acquisti di beni e servizi utilizzati nella produzione ed erogazione di servizi pubblici alla collettività) con il **45,3%** del totale.



Il primo insieme di interventi del decreto legge riguarda l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, incentivando la trasparenza delle procedure.

A decorrere dal 15 agosto 2012 è prevista la nullità dei contratti di acquisizione effettuati nel mancato rispetto degli obblighi di adesione a CONSIP, **per le Università è previsto l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità**, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.



Viene stabilito l'obbligo di ricorso a CONSIP o centrali di committenza regionali per **acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti - rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento e telefonia - fissa e mobile**, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali.



Obbligo di **ricorso al mercato elettronico** per le acquisizioni di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.



I contratti stipulati in violazione dei suddetti obblighi, oltre ad essere nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.


Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Possibilità di recedere dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo rispetto alle attività residue ancora da eseguire nel caso in cui i parametri delle convenzioni CONSIP siano migliorativi.



I costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, **hardware e software**, praticati da Fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati.

Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.



L'art. 1 della Legge spending review reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, in particolare prevede l'illegittimità dei criteri che fissano senza congrua motivazione limiti di accesso connessi al fatturato aziendale per le acquisizioni di beni e servizi.



La disposizione è intesa a rafforzare i poteri dirigenziali in merito alla lotta alla corruzione negli uffici pubblici.

Viene integrato l'art. 16, comma 1, del dlgs n. 165/01, che elenca le prerogative dei dirigenti generali.

- Con l'aggiunta al predetto comma della lett. 1-ter) viene previsto che i dirigenti forniscano all'autorità competente specifiche informazioni e proposte sul tema della lotta alla corruzione.
- Con l'aggiunta della lett. 1-quater) si dispone che i dirigenti provvedano al monitoraggio del rischio di corruzione, adottando anche gli opportuni provvedimenti gestionali all'interno degli uffici.

Trattandosi di previsioni che rivestono carattere ordinamentale, non si rilevano effetti dal punto di vista finanziario.



I commi 17 – 19 dell'art. 2 della Legge spending review novellano alcune disposizioni del D. Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di partecipazione sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.

In particolare, si prevede che l'informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all'esame congiunto limitatamente alle misure riguardanti il rapporto di lavoro, ove previste nei contratti.




Per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle pubbliche amministrazioni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili (di proprietà pubblica o privata) per finalità istituzionali.



Comunicazione all'Agenzia del Demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, degli immobili o porzioni di essi di proprietà dell'ente, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali a canoni agevolati al 30% del valore locativo giudicato congruo dalla Commissione dell'Agenzia del Demanio.

L'Agenzia del Demanio, verificata la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi.

In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.



La norma prevede delle modifiche all'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente il cosiddetto manutentore unico per interventi di manutenzione sugli immobili dello Stato in uso per finalità istituzionali dalle P.A. ( l'Agenzia del Demanio stipula convenzioni quadro con operatori economici del settore).

Comunicazioni Autorità competenti.



Dall'1.1.2013 sono vietati gli affidamenti diretti di acquisizioni di beni e servizi ad enti di diritto privato senza procedure d'appalto,

inoltre

gli enti privati che forniscono servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche finanze.



Sono escluse:

- le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica
- e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione,
- le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
- le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
- nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Si prevede l'acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali all'amministrazione, limitando l'affidamento *in house* dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2014, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero.

L'affidamento *in house*, a partire dalla stessa data, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui.



Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto e comunque fino al 31 dicembre 2014.

Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore:

- delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
- degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
- delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
- e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.



A decorrere dall'anno 2013 è prevista la riduzione della spesa del 50% sostenuta nel 2011 per acquisto, noleggio, esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi.

Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La violazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.



**Il comma 3 dell'art. 5 della Legge spending review** stabilisce il principio che l'uso esclusivo dell'autovettura possa avversi con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare, fermi restando i limiti per l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle PPAA già definiti dal D.P.C.M. 3 agosto 2011.



L'articolo 4 del citato D.P.C.M., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 12 gennaio 2012, prevede, in particolare, che

-l'uso delle autovetture è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.

-Oltre a tali limiti, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio;

-sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione.



*L'articolo 2 del D.P.C.M. 3 agosto 2011 individua i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, riducendo il numero degli aventi diritto rispetto alle disposizioni precedenti.*

*L'articolo 4 ribadisce che l'autovettura di servizio può essere utilizzata dall'assegnatario titolare solo per il tempo di durata dell'incarico istituzionale ricoperto, mentre per le auto assegnate in uso non esclusivo è sottolineata la necessità di legarne l'utilizzo ad inderogabili ragioni di servizio, privilegiando, invece, i mezzi pubblici di trasporto ove possano garantire risparmi per l'amministrazione.*

*L'obiettivo indicato dal citato D.P.C.M. è la riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà e la limitazione degli acquisti, ricorrendo invece a locazione, noleggio, stipula di convenzioni con società di servizio pubblico di taxi.*



A decorrere dal 1 ottobre 2012:

- riduzione a € 7 del buono pasto e
- divieto del riconoscimento del buono pasto a personale non contrattualizzato.



Divieto di remunerare le ferie, i riposi ed i permessi, non usufruiti, spettanti al personale anche di qualifica dirigenziale ed anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.



Divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse Pubbliche Amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.



La nuova disposizione impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze alternativamente, nel caso in cui volessero avvalersi del servizio di pagamento degli stipendi:

-di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF

ovvero,

-a partire dal 1° ottobre 2012, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti in apposito decreto ministeriale per l'acquisizione degli stessi servizi sul mercato.



Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:

“Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.

In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico.

L'attribuzione di assegni ad personam, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione”.



**Il comma 10-ter dell'art. 5 della Legge spending review**, dispone in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rientrati nei ruoli dopo aver espletato un servizio in altro ente.

In particolare, **il comma 10-ter dell'art. 5 della Legge spending review**, novellando l'art. 8, co. 5, della L. 370/1999, dispone che al **professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli** è corrisposto **il trattamento economico dell'omologo di pari anzianità**, non potendo egli conservare il trattamento economico complessivo goduto nell'incarico svolto in precedenza.

Sancisce, pertanto, l'illegittimità dell'attribuzione di assegni *ad personam* e la responsabilità amministrativa di chi delibera l'erogazione.



*Il testo previgente dell'art. 8, co. 5, della L. 370/1999 disponeva, invece, che nei casi in cui la normativa consente al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam, da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli artt. 36, 38 e 39 del D.P.R. 382/1980, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università.*



La disposizione abroga le norme in materia di vice dirigenza (art. 17 bis D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).




A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità per la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.



La disposizione impone l'obbligo al dirigente responsabile della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013- 2015, di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti.

La norma consente, attesa l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti ed ha lo scopo di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponde entro 60 giorni dal 15 agosto 2012 un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.



**Il comma 42 dell'art. 7 della Legge spending review** inserisce nell'art. 5 del D.P.R. 306/1997, che regola il limite della contribuzione studentesca universitaria rispetto al FFO, una disciplina specifica concernente i contributi degli studenti fuori corso, che potranno essere aumentati dalle università, fino al raddoppio rispetto a quelli relativi agli studenti in corso.

Tali incrementi non concorrono al raggiungimento del limite pari al massimo al 20% del FFO.



Gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno.

Alcuni indirizzi per la definizione del decreto ministeriale sono peraltro già presenti nel testo in esame.

In generale, si prevede di tener conto:

- dei principi di equità, progressività e redistribuzione;
- degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio;
- del reddito familiare ISEE;
- del numero di studenti iscritti all'università appartenenti al nucleo familiare;
- della specifica condizione degli studenti lavoratori.



Con riferimento al reddito familiare ISEE, inoltre, si specifica che i limiti previsti dal decreto ministeriale non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso:

- il 25 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro;
- il 50 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro;
- il 100 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.



Si dispone che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati in misura non inferiore al 50% ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'art. 18 del d.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

Il riferimento particolare è a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

Infine, si dispone che, per i tre anni accademici decorrenti dall'a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (nazionale).



**Il comma 42-bis dell'art. 7 della Legge spending review** dispone la promozione di un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur.

In particolare, il **comma 42-bis** dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale, cui affidare il compito di assicurare adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del MIUR, delle università, della scuola e della ricerca.




**Il comma 42-ter dell'art. 7 della Legge spending review reca una disposizione di interpretazione autentica sulla *prorogatio del mandato dei rettori*, allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento universitario.**

In particolare, il **comma 42-ter** dispone che la previsione, recata dall'art. 2, comma 9, terzo periodo, della L. 240/2010 - secondo la quale il mandato dei rettori in carica al momento "dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6" è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo - si interpreta nel senso che il momento di adozione del nuovo statuto è quello dell'"adozione definitiva" (*rectius*: emanazione), dopo i controlli di legittimità e di merito effettuati dal Ministro (ai sensi dell'art. 6 della L. 168/1989, richiamato dall'art. 2, co. 7, della L. 240/2010).

Lo scopo è quello di garantire un corretta transizione al nuovo ordinamento.




In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, viene ribadito l'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti.



E' prevista l'immediata razionalizzazione e riduzione delle comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online.



E' disposta la riduzione delle spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici.



E' prevista la razionalizzazione nel settore pubblico allargato dei canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso.



E' disposto l'invito a procedere progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.



All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14,

- al comma 13 le parole “Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per il triennio 2009-2011”

- e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e **di ricercatori a tempo determinato** nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze”.




**In sintesi le Università potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20% nel triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato dal 2016, in luogo dei sequenti limiti attualmente vigenti:**

**-del 50% nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 per le università statali.**



In particolare, per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012.

Al fine di garantire il perseguitamento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un'applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi.



La disposizione prevede che le cessazioni derivanti da processi di mobilità non debbano essere considerate ai fini del computo del budget assunzionale, in quanto le unità interessate dai predetti processi restano nell'ambito del comparto delle Pubbliche amministrazioni.

Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.